



COMUNE DI FORLÌ
Servizio Edilizia e Sviluppo Economico
Sportello Unico per le Attività Produttive
Unità Commercio

BOTTEGHE STORICHE E MERCATI STORICI

Il Comune di Forlì ha istituito, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 12/1/2009, l'Albo delle Botteghe storiche e dei Mercati storici, con l'obiettivo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali ed artigianali che costituiscono testimonianza della tradizione imprenditoriale e mercatale locale, così come previsto dalla legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 "Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche".

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Possono iscriversi i titolari di esercizi commerciali al dettaglio, pubblici esercizi, imprese artigiane e mercati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) svolgimento della medesima attività da almeno 50 anni continuativi (25 anni per gli esercizi recanti la denominazione di "osterie"), nello stesso locale o nella stessa area pubblica, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie;
- b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività stessa; i locali in cui viene esercitata l'attività devono avere l'accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;
- c) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e nelle aree, di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo.

La deliberazione della Giunta della Regione Emilia- Romagna n. 983 del 30/6/2008, ulteriormente specifica:

"Costituiscono requisiti per il riconoscimento dello status di Bottega storica o Mercato storico, ai fini dell'iscrizione all'Albo comunale: 1) svolgimento della stessa attività nello stesso locale o nella stessa area pubblica da almeno 50 anni, senza soluzione di continuità, a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell'attività. Possono essere ammesse interruzioni di attività determinate esclusivamente dai trasferimenti previsti all'art. 2, comma 2 della L.R. n. 5/2008 ("Il periodo può essere riferito anche alle attività svolte, con le caratteristiche previste, in locali adiacenti o nelle immediate vicinanze della sede originaria, a seguito di trasferimento per cause di forza maggiore o per ampliamento"); Nel caso di pubblici esercizi recanti la denominazione "Osteria": svolgimento della stessa attività nello stesso locale da almeno 25 anni, senza soluzione di continuità, a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie; Nel caso di farmacie e tabaccherie, attualmente in possesso di idoneo titolo per lo svolgimento dell'attività commerciale, i 50 anni sono riferiti alla attività prevalente; 2) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività svolta; 3) presenza nelle aree, nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico. Gli

arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti, per essere riconosciuti come requisito idoneo a qualificare l'attività commerciale o artigianale come Bottega Storica devono offrire, al di là della presenza quantitativa, una chiara visibilità, alla persona comune, non munita cioè di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e dare il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività. Ai fini dei requisiti di cui al punto 3) possono essere considerati, in particolare, i seguenti elementi: a) gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti e quanto altro conservato in originale, legati all'attività svolta, che testimonino la durata nel tempo di tale attività; b) la presenza, nel locale, di finiture, proprie ed originarie, interne ed esterne (pavimenti, infissi, intonaci, vetrine, insegne, targhe, ecc.); c) il locale figurato citato in opere letterarie e/o cinematografiche di particolare rilievo nei rispettivi settori e/o che sia legato alla toponomastica locale.”

Modalità di presentazione della domanda (deliberazione Giunta regionale n. 983 del 30/6/2008)

L'iscrizione all'Albo è subordinata alla richiesta formale del gestore del locale (con l'assenso del proprietario), salvo il caso dei mercati gestiti dal Comune. Dovrà essere redatta su apposito modulo e dovrà contenere:

- a) l'individuazione dell'esercizio o del mercato proposti come bottega storica o del mercato storico;
- b) una scheda documentaria contenente:
 - 1) la denominazione dell'attività e la specifica dell'attività svolta;
 - 2) la data di prima autorizzazione dell'attività storicamente significativa;
 - 3) una descrizione sintetica dell'attività e delle eventuali connessioni con le attività produttive, culturali e turistiche;
 - 4) la documentazione fotografica a colori e/o in bianco/nero - se esistente - che rappresenti, in forma esaustiva, l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività;
 - 5) la planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in scala 1:200;
- c) una raccolta della documentazione storica dell'esercizio o del mercato (con la produzione di documenti visivi, audiovisivi, cartacei atti a documentare il particolare rilievo e la sua permanenza nel tempo);
- d) una relazione in cui dovranno essere descritti:
 - le caratteristiche dell'esercizio o del mercato, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici;
 - le peculiarità architettoniche, di arredo, di servizio che rendono l'esercizio o il mercato meritevole di qualificazione regionale.

Cancellazione dall'Albo

La cancellazione degli esercizi commerciali ed artigianali dall'Albo comunale delle Botteghe Storiche è effettuata quanto è stata accertata la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione.

Interventi di restauro conservativo e valorizzazione

Gli interventi per il restauro e la valorizzazione della struttura edilizia o degli arredi,

della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e ogni altro elemento di decoro, successivi all'iscrizione all'Albo, devono essere tali da non pregiudicare l'immagine storica e tradizionale delle attività. Come indicato dall'art. 5 "Interventi di restauro conservativo e valorizzazione." della Legge Regionale 5/08, sulla base delle proposte di intervento presentate dai proprietari e dai gestori delle botteghe storiche, l'amministrazione comunale valuta se gli interventi possano alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. Nel caso detti interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'Albo, l'Amministrazione ne dà comunicazione all'interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta, indicando, ove ciò sia possibile, le modifiche che si rendano necessarie per evitare l'alterazione dei requisiti originari. Nel caso in cui l'interessato decida comunque di procedere agli interventi programmati senza conformarsi alle indicazioni ricevute, il Comune dispone la cancellazione dell'esercizio dall'Albo.

Marchio

Le "Botteghe storiche" e i "Mercati storici" potranno fregiarsi di un marchio per le cui caratteristiche si rinvia alla deliberazione di Giunta regionale n. 22 del 19/1/2009 (Approvazione marchi "Botteghe storiche" e "Mercati storici". Il marchio può essere collocato nel locale o al suo esterno o nell'area dove ha luogo l'attività mercatale e può essere utilizzato nelle comunicazioni aziendali e in materiale promozionale e pubblicitario.

Controlli e sanzioni

La Legge Regionale, all'art. 6 prevede che l'amministrazione comunale possa disporre, anche avvalendosi delle proprie strutture di polizia locale, ispezioni e controlli ai locali qualificati come "Bottega storica" al fine di accertare la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di concessione del marchio. In caso di utilizzo abusivo del marchio di "Bottega storica" da parte di chi non è iscritto o sia stato cancellato dall'Albo è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 2.000. In caso di utilizzo abusivo del marchio di "Bottega storica", il Comune ordina al trasgressore la rimozione entro un termine prefissato e ne vieta l'utilizzo in qualsiasi forma.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge regionale 10 marzo 2008, n.5
- Deliberazione di Giunta regionale n. 983 del 30/6/2008
- Deliberazione di Giunta regionale n. 22 del 19/1/2009

Informazioni e contatti: per informazioni e chiarimenti sull'Albo è possibile rivolgersi all'Unità commercio, Via delle Torri, n. 13, tel. 0543/712868, e-mail: enrica.zannoli@comune.forli.fc.it